



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Delibera n. 1913/2019

### **Risoluzione n. 6 del 19 novembre 2019**

#### ***Compensi dei giudici tributari: condizioni per l'applicazione della tassazione separata***

Nella seduta del 19/11/19 composto come da verbale in pari data;

**Uditi** i Relatori Consiglieri Alberto LIGUORI – Presidente della Commissione II<sup>^</sup> – Studi e Riforme – e Angela TOMASICCHIO - Componente esterno - premesso che questo Consiglio ritiene di dover fare chiarezza sulla questione della tassazione del contributo unificato, anche a seguito delle numerose sollecitazioni avanzate dai giudici tributari – si ritiene di dover svolgere le seguenti considerazioni.

Trattandosi di un problema strettamente collegato al versamento del c.u.t., previsto dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011, per il quale vi è una specifica competenza in capo al Consiglio, è evidente che sulla questione lo stesso interviene con la presente Risoluzione, al fine di sollecitare l'organo competente alla liquidazione ad applicare la **corretta** tassazione sui compensi da corrispondere ai giudici tributari.

Attualmente, la disciplina del c.u.t. prevede che il 50% delle somme introitate siano destinate all'incremento dei compensi variabili dei giudici e che l'ulteriore 25% sia distribuito alle commissioni tributarie, individuate dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria con riferimento alla riduzione del contenzioso.

All'atto della liquidazione di dette somme, che interviene dopo anni, è stata quasi sempre applicata l'aliquota della tassazione ordinaria, ad eccezione delle liquidazioni per l'annualità 2014, oggetto di espresso interpello (n.954-1780/2017).



L'applicazione della tassazione ordinaria rispetto a quella separata comporta una notevole differenza in ordine alle somme complessivamente liquidate, perché di regola, ad esempio, per i giudici tributari provenienti dalla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile ma anche per quelli di diversa provenienza professionale, l'aliquota ordinaria sarebbe il 43%, viceversa quella separata il 39%. Tra le due aliquote, pertanto, la differenza è di 4 punti percentuali, questa incide notevolmente sul compenso corrisposto

Come anticipato, l'aliquota applicata dall'Amministrazione Finanziaria è quella ordinaria che, però, risulta essere in palese contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera b) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

Già in passato questo stesso Consiglio si era espresso sulla questione, nello specifico con la risoluzione n. 3 del 17 febbraio 2004, mediante la quale indicava il regime della tassazione separata come quello correttamente applicabile *“a tutti gli emolumenti arretrati....riferibili agli anni precedenti”*. Infatti, il Consiglio, preso atto della sent. della S.C. n.18067/02, riteneva dato acquisito che i compensi attribuiti ai giudici tributari dovessero essere assimilati a quelli da lavoro dipendente e, come tali, soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/86. Successivamente, la Corte Costituzionale è intervenuta a definire la questione sul sistema di tassazione da applicare ai compensi e agli emolumenti arretrati dei giudici tributari (**sent. n. 142 del 28/5/2014**) ed ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 5, del d.l. 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011), per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui detta norma prevede, nell'imposizione del regime della tassazione ordinaria, un trattamento più sfavorevole per i giudici delle commissioni tributarie rispetto a quello più favorevole della tassazione separata.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.) sono soggetti a tassazione separata i redditi *“derivanti dagli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi”*



*sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 (n.d.r. oggi art. 50), ed al comma 2 dell'art. 46(n.d.r. oggi art. 48).*

Attualmente, non vi è più alcun dubbio interpretativo in ordine all'assimilazione dei compensi corrisposti ai giudici tributari ai redditi da lavoro dipendente, ma ai fini della più corretta risoluzione della questione occorre stabilire se vi sia un ritardo nella corresponsione dei compensi dovuti ai giudici tributari che risulti indipendente dalla volontà delle parti e, quindi, idoneo alla conseguente applicazione della tassazione separata agli emolumenti così percepiti.

Di fatti, dall'interpello succitato si evince che per l'Amministrazione finanziaria il ritardo nella corresponsione può essere **"fisiologico"** e conseguentemente portare all'esclusione - in tali casi - della tassazione separata.

In realtà il legislatore, facendo ricadere tutti i compensi indicati all'art. 17, comma I, lett. b) del T.U.I.R. nel regime di tassazione separata, non si è pronunciato in merito alla causa del ritardo e non ha, quindi, inteso attribuire al ritardo fisiologico della P.A. natura di causa di esclusione dal regime di tassazione separata.

Per le imposte sui redditi il legislatore ricomprende nel regime di applicazione dell'aliquota media i compensi versati in ritardo, includendo perciò tutte le **"altre cause indipendenti dalla volontà delle parti"**.

Questa appare la più corretta interpretazione della norma, pienamente conforme al consolidato orientamento del Supremo Collegio di Cassazione (la già citata sent. n. 18067/2002), secondo cui: *"la disciplina della tassazione separata, di cui all'art. 16 T.U.I.R., trova applicazione in relazione a tutti gli emolumenti arretrati senza che incida in alcun modo la causa del ritardo"*, nonché rispettosa di quell'incontrastato filone della giurisprudenza di merito (solo a titolo esemplificativo tra le tante C.T.R. Lombardia, Milano sent. n. 1528/2015 e C.T.P. Lecce sent. n. 1732/16) che ha rilevato come il legislatore, in base alla natura delle norme, consideri emolumenti arretrati tutti quelli relativi ad anni precedenti erogati in anni successivi sia per effetto di leggi sia per altre cause non indicate, le quali non debbano essere dipendenti dalla



volontà delle parti. Sicché il medesimo, attribuendo rilevanza ad altre cause, ha inteso allargare e non restringere la fattispecie degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

Di conseguenza, per tutte le motivazioni sopra esposte deve essere ritenuta contraria al dettato costituzionale, alla legge e alla giurisprudenza formatasi negli anni, l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, individuata per la prima volta nella circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, successivamente ribadita nel succitato interpello, ed ancora oggi enunciata nella comunicazione alle CTR per le somme messe a disposizione per il CUT 2017, in base alla quale vi possono essere oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento di somme riconosciute come spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta. In base a detta interpretazione l'Amministrazione, erogando in ritardo le somme del c.u.t., continua ad applicare alle stesse la tassazione ordinaria con grave nocimento per i giudici tributari. Inoltre, così operando anche per l'anno 2017, il cui pagamento sarà effettuato a fine 2019, i responsabili della liquidazione potrebbero andare incontro ad una grave responsabilità amministrativo-contabile per aver predisposto la liquidazione delle somme con la tassazione ordinaria, nonostante la soccombenza dell'Amministrazione (spesso dovuta anche alla mancata proposizione dell'appello, valutato, quindi, mezzo d'impugnazione *temerario* a fronte della solida e ripetuta giurisprudenza di merito) nelle numerose controversie instaurate dai giudici tributari con riferimento alle precedenti annualità per l'accertamento del diritto alla liquidazione dei compensi con la tassazione separata.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

### **DELIBERA**

di ritenere ingiustificata, *rectius contra legem*, l'applicazione della tassazione ordinaria alle somme da corrispondere ai giudici tributari con riferimento al contributo unificato tributario erogato in ritardo.



Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.545/92, al Direttore dell' Agenzia delle Entrate, nonché ai Presidenti delle CTR e CTP, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

La presente Risoluzione sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza.



Il Vice Presidente  
Angela Tomasicchio

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Angela Tomasicchio", written over the typed name.